

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CI.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	865	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Trasformazione della Scuola del Marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico. (2879)	866	
PRESIDENTE	866, 867	
RESCIGNO, Relatore	866, 867	
PARENTE	867	
LOZZA	867	
RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	867	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri. (2972)	868	
PRESIDENTE	868, 870, 871, 873, 874, 876	
PAVAN, Relatore	868, 869, 870, 875, 876	
CESSI	869	
LOZZA	870, 872, 873, 874, 876	
SAILIS	870, 871	
BERTOLA	870, 872, 873	
RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	870, 871, 872	
TITOMANLIO VITTORIA	871, 873	
GIAMMARCO	872, 873	
MORO ALDO	872	
		PAG.
		SEGNI, Ministro della pubblica istruzione 872 873, 874, 875, 876
		PARENTE 873, 874
		RESCIGNO 873
		VETRONE 874
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3014) 876
		PRESIDENTE 876, 878, 879
		GIAMMARCO, Relatore 876, 877, 878, 879
		RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 877, 878, 879
		VETRONE 878
		LOZZA 878, 879
		BERTOLA 878
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 879
		La seduta comincia alle 9,30.
		BIANCHI BIANCA, Segretario , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE . Comunico che è in congedo il deputato Mondolfo.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Trasformazione della Scuola del Marmo di
Carrara in Accademia di belle arti, con
annesso Liceo artistico. (2879).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione della Scuola del Marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico ».

Come la Commissione ricorda, la discussione su questo disegno di legge, iniziata nella seduta dell'8 ottobre 1952, fu quindi rinviata per un ulteriore studio.

Il relatore, onorevole Rescigno, ha facoltà di riferire.

RESCIGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, giova tener presente che questo progetto ha avuto l'esame di vari organi importanti. Anzitutto la Commissione finanze e tesoro ha espresso, fin dal primo momento, il suo parere favorevole, in quanto non vi è nessun aggravio per il bilancio. Il progetto era passato in precedenza attraverso il vaglio del Consiglio di Stato, il quale pure si è espresso favorevolmente.

In verità, si tratta più di una questione di forma che di sostanza vera e propria. C'è però un aspetto sostanziale, quello che fu rilevato dall'onorevole Ermini, che si riferisce alla validità dei titoli rilasciati da questa scuola. Per approfondire soprattutto questa parte del progetto fu rinviata la discussione.

La questione sta nei seguenti termini: Tale istituzione artistica — chiamiamola per ora istituzione — è antichissima ed ha avuto un periodo gloriosissimo di storia, perché rimonta al 1769. Dal 1769 fino al 1923 essa ha funzionato, è bene sottolinearlo, sempre come istituto di istruzione artistica superiore, e credo che in quel periodo si sia chiamata appunto accademia. Senonché nel 1923, quindi in epoca fascista, con il regio decreto 31 dicembre di quell'anno, n. 3123, si riformarono tutti gli istituti di istruzione artistica e, anche per quella mania del tempo di rispolverare nomi classici, o comunque antichi, si volle dare un altro nome a questa istituzione di studi superiori artistici: la si chiamò Scuola del Marmo di Carrara. Rimase però ad essa il carattere di istituzione di grado superiore; anzi, vi furono istituiti due corsi paralleli di quattro anni ciascuno, uno per la figura e l'altro per l'ornato e l'architettura; a questi successivamente fu aggiunto un corso preparatorio di tre anni, che costituisce il liceo artistico. Quindi avemmo: liceo artistico e Scuola del Marmo,

che, ripeto, è un istituto superiore con due corsi di quattro anni ciascuno.

Che cosa avvenne però? Questo ordinamento ferì un po' la cittadinanza di Carrara, poiché sentir chiamare questa antica istituzione non più accademia, ma Scuola del Marmo, parve una diminuzione. Per cui fin dal 1940 il Ministero della pubblica istruzione autorizzò in via provvisoria la trasformazione in accademia con annesso liceo artistico. Così è avvenuto che fin dal 1940-41 tale istituzione ha funzionato come accademia con annesso liceo artistico, e fin dal 1943-44 essa ha rilasciato diplomi che naturalmente avevano ed hanno il valore di diplomi di istituto superiore. Senonché, poiché è sorto il dubbio se questi diplomi siano o meno da considerarsi come lauree, cioè come diplomi corrispondenti a quelli rilasciati dagli altri istituti di istruzione superiore, il Ministro ha presentato questo disegno di legge, che ha soprattutto lo scopo di dare valore esplicito a questi titoli di studio.

Il disegno di legge, ripeto, non porta nessun aggravio, perché l'organico dell'accademia resta uguale a quello della precedente Scuola. Solamente sono state trasformate alcune cattedre; in altre parole, non vi è nessuna aggiunta di cattedre, ma solo trasformazione di alcune, che invece di avere una denominazione, ne avranno un'altra. Anzi, sotto taluni aspetti, c'è un miglioramento finanziario per quanto riguarda il liceo artistico, perché alcuni insegnamenti che prima venivano affidati per comando a professori di scuole secondarie superiori, verranno affidati per incarico, e ciò comporterà un certo risparmio.

Il Consiglio di Stato ha esaminato la questione della validità retroattiva dei titoli di studio, e il giudizio che esso ha espresso — giudizio già riferito dal rappresentante del Governo — suona completamente favorevole alla tesi prospettata dal disegno di legge. In tale parere, infatti, si dice: « L'articolo 4 dello schema riporterebbe gli effetti del provvedimento al 16 ottobre 1940. In proposito il Consiglio non può non fermare la sua attenzione su questa eccezionale retroattività ». Effettivamente, a prima vista, sembra eccessiva una retroattività di dodici anni. Ma quando si consideri che in effetti la Scuola è stata sempre un istituto di istruzione superiore e che gli studi che vi si svolgono sono studi veramente seri, forse anche superiori a quelli che si fanno in altre scuole del genere, si trova che non vi è alcuna difficoltà a riconoscere ammissibile questa retroattività.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

Il parere, comunque, continua: « Ma poiché, a quanto il Ministero dichiara, il provvedimento stesso era stato preparato fin dal 1940 e in proposito si era avuto allora anche il consenso delle Finanze, e poiché dello stesso provvedimento si era perciò autorizzata la pratica attuazione in attesa della emanazione del decreto reale a termini di legge, emanazione che fu impedita dagli eventi bellici, il Consiglio ritiene che in via di sanatoria la proposta possa eccezionalmente aver corso ».

Effettivamente dal punto di vista eminentemente pratico non si può disconoscere a questi titoli di studio il loro valore, anche se essi risalgono al 1943-44. Per cui penso si possa porre la parola fine alle vicende di questo disegno di legge con l'approvarlo senz'altro. Gli articoli del disegno di legge traducono in sostanza quanto io sono venuto dicendo nella mia relazione.

PARENTE. Desidero un chiarimento dal relatore. Vorrei, cioè, sapere se il liceo artistico, annesso alla Scuola che ora diventa accademia, rilasci diplomi validi per l'insegnamento del disegno nelle scuole medie. Domando questo perché gli altri licei artistici annessi alle accademie rilasciano appunto un diploma che è valido per il concorso e per il conferimento di incarichi nelle scuole medie per l'insegnamento del disegno. Per il liceo artistico di Carrara non è esplicitamente detto nel disegno di legge.

RESCIGNO, *Relatore*. Ma è implicito.

PARENTE. Forse, sarebbe bene chiarirlo.

RESCIGNO, *Relatore*. Ciò avviene per tutti gli altri licei artistici annessi alle accademie. Non ravviso, quindi, la necessità di farne esplicita menzione.

LOZZA. Per nessun liceo artistico lo si dice esplicitamente; eppure il titolo ammette agli incarichi per l'insegnamento del disegno e all'esame di abilitazione.

Noi ci dicemmo favorevoli al disegno di legge nella seduta precedente e lo siamo ancora oggi; anzi sentiamo la necessità di approvare al più presto il provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Rescigno, non ho nulla da aggiungere. Prego, quindi, la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od

emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Accademia di belle arti di Carrara, conservata con lo stesso titolo come Scuola del Marmo ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è trasformata, ad ogni effetto, in Accademia di belle arti con annesso Liceo artistico.

La nuova Accademia di belle arti è costituita dal solo corso di scultura della durata di quattro anni.

(È approvato).

ART. 2.

L'organico del personale insegnante dell'Accademia di belle arti di Carrara con annesso Liceo artistico è stabilito dall'allegata tabella firmata dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

Per l'insegnamento della matematica e fisica e per quello di scienze naturali, chimica e geografia nel Liceo artistico si provvederà per incarico in deroga a quanto disposto dall'articolo 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

(È approvato).

ART. 4.

Gli insegnanti di ruolo attualmente in servizio presso l'anzidetta Accademia verranno inquadrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nelle nuove cattedre conservando il grado e l'anzianità acquisiti.

(È approvato).

ART. 5.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 16 ottobre 1940.

(È approvato).

ART. 6.

Alle spese relative all'attuazione della presente legge, che non comporta nuovi oneri, sarà fatto luogo con gli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

Passiamo alla tabella:

ORGANICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

PERSONALE TITOLARE.

1. — Insegnante di scultura di II classe, gruppo A, gradi dall'VIII al V.
2. — Insegnante di anatomia artistica di V classe, gruppo A, gradi dall'XI al VII.

ORGANICO DEL LICEO ARTISTICO

PERSONALE TITOLARE.

1. — Insegnante di figura disegnata di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
2. — Insegnante di ornato disegnato di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
3. — Insegnante di figura ed ornato modellato di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
4. — Insegnante di disegno geometrico, prospettiva ed architettura di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
5. — Insegnante di letteratura italiana e storia di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
6. — Insegnante di storia dell'arte di V classe, gruppo A, gradi dall'XI al VII, con l'incarico dell'insegnamento nell'Accademia di belle arti.

PERSONALE NON DI RUOLO.

1. — Insegnante incaricato di matematica e fisica.
2. — Insegnante incaricato di scienze naturali, chimica e geografia.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri. (2972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole a condizione che sia modificato l'articolo 3.

L'onorevole Pavan, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAVAN, *Relatore*. La sostanza di questo disegno di legge dovrebbe essere quella di far corrispondere anche a queste commissioni, come avviene per tutte le altre, le così dette medaglie di presenza; vale a dire: ogni volta che i commissari vengono chiamati dal prov-

veditore per fare una graduatoria per i trasferimenti, per la attribuzione degli incarichi, ecc., dovrebbero avere, al pari dei membri di tutte le altre commissioni, la loro medaglia di presenza. Ciò da tre anni non avviene, e quindi è opportuno che sia stato presentato questo disegno di legge, il cui scopo precipuo è appunto quello di adeguare economicamente queste commissioni alle altre. Anche la Commissione finanze e tesoro, con lettera del 27 novembre, si dichiara favorevole purché sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 3, in cui si dice: « Alla spesa di lire 12 milioni derivante dalle disposizioni della legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio ». Infatti, esiste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un capitolo destinato alle spese per le commissioni. Quindi, non dovendosi procedere a nuovi stanziamenti nè a variazioni di bilancio, è superflua ogni indicazione relativa alla copertura.

Tuttavia, questa non è la sola sostanza del provvedimento. L'articolo 2 si riferisce, infatti, agli incarichi per le direzioni didattiche temporaneamente scoperte.

Debbo confessare di trovarmi in uno stato di disagio, poiché ho sostenuto, durante la discussione sul bilancio della pubblica istruzione, che è oramai tempo di finirla con questi incarichi per le direzioni didattiche. L'avverbio « temporaneamente » esiste già nel regio decreto-legge 4 giugno 1944 e continua ancora ad essere ripetuto. Purtroppo sono già otto anni che le direzioni didattiche si trovano senza titolari. Il Ministro ha bandito il concorso da tre o quattro mesi; ma il fatto è che se noi continuiamo a dire: « Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza... » (articolo 2), la cosa andrà avanti ancora per anni. Ora, il comma terzo dell'articolo 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, dice chiaramente: « Quando un circolo di direzione didattica sia sprovvisto di titolare, il provveditore agli studi può incaricare della supplenza uno dei direttori didattici dei circoli vicini o limitrofi ». Perché sanciva questo l'articolo 13? Perché c'era una posizione giuridica di fatto. Non mi fermo a illustrarvi il motivo di questa disposizione; voi lo capite benissimo: un conto è che ci sia un direttore titolare della direzione didattica, e un conto è che ci sia un incaricato. Ritengo opportuno leggersi l'articolo 16, dal quale risultano i compiti del direttore didattico: « Visita le scuole, compila i rapporti informativi su tutti gli insegnanti, assegna annualmente i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuità di insegnamento nei casi di assenza dei maestri, determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresì le commissioni esaminatrici, propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi ».

Come si vede, si tratta di una posizione delicatissima. Io ricordo di essere dovuto intervenire due anni fa, quando non ero ancora deputato, chiamato dal provveditore, perché un collega non si era sottoposto al giudizio di un altro collega. Allora il provveditore si trovò di fronte a una questione giuridica molto delicata, in quanto, avendo il primo stracciato dinanzi all'altro il verbale

di visita che aveva ricevuto, nacque la discussione se questo fosse da considerare un atto vero e proprio di indisciplina, oppure no. Effettivamente quale funzione, quale personalità giuridica aveva l'altro? Era stato nominato dal provveditore, è vero; ma il direttore didattico ha una veste giuridica in quanto viene immesso dal Ministero, dopo un concorso per titoli ed esami. Per questo io insisto nel dire che sarebbe opportuno correggere questo articolo 2. Perché io ho il timore che, ribadendo ancora questa formulazione, si continui ad andare avanti come si è fatto finora. E badate che non parlo nell'interesse della categoria: parlo nell'interesse della salvaguardia della dignità della scuola. Voi direte: ma si tratta della scuola elementare. Ebbene, la dignità deve cominciare ad esistere nella scuola elementare, se vogliamo poi portarla nei gradi superiori. Secondo il mio punto di vista, io correggerei la formulazione dell'articolo 2 nel modo seguente: « Quando numerose siano le vacanze... »; premetto questo perché domani il provveditore potrebbe trovarsi in difficoltà in quanto, se non ha direttori titolari, come può assegnare a questi le supplenze? Prima, ho già detto, quando era assente un titolare, il direttore del circolo vicinore si incaricava della supplenza: ed era un'altra cosa, perché egli si assumeva la responsabilità della direzione e dell'organizzazione del circolo di supplenza, faceva visite, aveva una reale veste giuridica per disciplinare le scuole di quel circolo. Oggi però questo non è possibile, perché ci sono moltissimi circoli vacanti. Pertanto, siccome non so quando sarà espletato il concorso — mi auguro che ciò avvenga entro l'anno scolastico 1952-53 — e d'altra parte bisogna fare in modo che le direzioni didattiche non restino scoperte, io direi: « Quando numerose siano le vacanze di titolari nei circoli di direzione didattica, il provveditore agli studi può affidare la supplenza, in via eccezionale, a maestri di ruolo della provincia ritenuti più idonei in base ad una graduatoria, ecc. ... ».

In questo modo è chiaro che si tratta di una procedura da seguire soltanto in via eccezionale.

CESSI. Ma l'eccezione poi diventa regola.

PAVAN, *Relatore*. Vi ho mostrato una faccia della medaglia; ma ce ne è un'altra. Non bisogna dimenticare che questo dà adito a parecchi sotterfugi, specialmente per quello che riguarda i trasferimenti di maestri, l'attribuzione di incarichi e i comandi. Infatti, questi posti risultano vacanti momentaneamente, mentre sono vacanti da otto

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

anni, e vengono assegnati ad alcuni preferiti. Per trasferimento non possono essere dati — e magari sono tra i posti maggiormente agognati dai maestri di ruolo — perché non risultano vacanti; né possono essere dati ad incaricati ordinari. Quindi, si usano a tutto vantaggio di coloro che hanno la possibilità di essere raccomandati. Ecco l'altra faccia della medaglia. Pertanto, per una esigenza di giustizia, vorrei limitare al massimo queste vacanze di posti nelle direzioni didattiche, e sollecitare il Ministero perché provveda al più presto a dare finalmente i titolari a tali posti. Io ho formulato l'articolo nel modo che ho detto appunto per spingere il Ministero a nominare finalmente questi titolari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. In linea di massima, sono d'accordo che si debba riordinare tutta questa materia. Mi pare, però, che il disegno di legge lasci ancora qualche incertezza. Per esempio, esso dice che le commissioni debbono essere composte di un funzionario del provveditorato, di un ispettore scolastico o direttore didattico, e di un maestro. Ma i funzionari del provveditorato non sono poi molti. Quelli competenti sono i due segretari: il segretario per la scuola elementare e il segretario per la scuola media.

SAILIS. Dove ci sono.

LOZZA. Io non mi preoccupo dei piccoli provveditorati, ma dei grandi. Se ogni trecento domande si deve aggiungere un membro nella commissione, e poiché si lascia la libertà di scegliere questi membri dove si vuole, è facile prevedere quello che accadrà: questi altri membri saranno presi dal provveditorato, ma si tratterà di impiegati, di archivisti e di altra gente che è sul posto. Dovremmo, perciò, disciplinare la composizione della commissione: essa dovrebbe essere formata dall'ispettore scolastico quale presidente, dal direttore didattico e dal funzionario del provveditorato, con l'incarico di segretario della commissione; va notato che quest'ultimo è sempre inferiore di grado all'ispettore scolastico. Comunque, se anche non vogliamo dire che il funzionario del provveditorato deve essere il segretario della commissione, dovremmo stabilire quest'ordine: ispettore scolastico, direttore didattico e funzionario del provveditorato. E se debbono essere aggiunti dei membri, vorrei che si indicasse che questi debbono essere scelti tra i direttori didattici o i maestri. La presidenza naturalmente resta all'ispettore scolastico. A me pare che la commissione debba

essere così ordinata. Altrimenti resteremo sempre alla discrezione del provveditore, e tale discrezione, anche se è adoperata opportunamente, da qualcuno verrà magari detta arbitrio; e, in qualche caso, lo sarà realmente.

Sono anche d'accordo con il relatore che si debba espletare al più presto il concorso e si debbano lasciare vacanti solo pochissimi posti di direttore didattico. Però, proprio considerando quella che è la funzione della scuola, io penso che, piuttosto che nominare supplente il direttore della direzione didattica più vicina, che poi non si recherà mai sul posto, sia preferibile assegnare la supplenza provvisoria a un maestro, purché il maestro valga e sia riconosciuto come il migliore. Perché è evidente che, se viene scelto il preferito o l'amico del provveditore, la funzione verrà a scadere.

Posso anche essere d'accordo con la formulazione proposta dal relatore; ma anche con questa formulazione, l'importante è che, di volta in volta che i posti si rendano vacanti, siano messi a concorso al completo nel più breve tempo possibile. Se il relatore trasformasse la proposta di emendamento in un ordine del giorno per invitare il Governo a far questo, sarei più tranquillo. Perché, se si ammette l'eccezione e l'eccezione finisce col diventare regola per l'arbitrio, si è sempre allo stesso punto.

PAVAN, Relatore. Ho dimenticato di informare i colleghi che da due o tre anni ci sono alcune migliaia di laureati e abilitati che attendono di andare a posto. Proprio per questo motivo, io vorrei con la formulazione che ho proposto spingere il Ministero a mandare avanti questo concorso, perché i posti possano venire occupati realmente da coloro che sono preparati a svolgere questa funzione.

BERTOLA. La portata del disegno di legge sottoposto al nostro esame è abbastanza limitata: si tratta di regolarizzare da un punto di vista economico una certa situazione.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Situazione di fatto già esistente.

BERTOLA. È esatto. Ma il Ministero e quindi i provveditorati non hanno potuto provvedere non avendo la legge. L'importanza di questo disegno di legge sarà ancora diminuita tra un anno o due, non appena sarà stato espletato il concorso per direttori didattici, poiché allora il numero dei posti vacanti diminuirà notevolmente, e di conseguenza anche i compiti di queste commissioni saranno molto limitati.

Sono d'accordo con l'onorevole Lozza circa alcune modifiche, del resto molto formali, alla costituzione di queste commissioni; ritengo giusto che si dia maggiore importanza all'ispettore scolastico, a cui, in fondo, spetta la responsabilità di tutto questo complesso.

Non sono, invece, d'accordo sulla proposta, che sembrava in un primo tempo molto logica, di non nominare, se non in caso eccezionale, il direttore incaricato, ma di dare l'incarico a un altro direttore. Vorrei far considerare ai colleghi la situazione che di fatto esiste; prima di tutto sono molti i posti vacanti, il che comporta necessariamente la impossibilità di caricare su altri direttori, che ormai sono relativamente pochi, due o tre direzioni didattiche. Inoltre, sono numerosi oramai i maestri che si sono diplomati nella direzione didattica, e molti di questi, non riuscendo ad entrare in questa carriera, si sono anche laureati; perciò gran parte di questi direttori incaricati sono perfettamente a posto come titoli di studio. Prova ne sia che si preme da parte loro per il concorso. D'altra parte, ogni provveditore è oberato di richieste di supplenze, per cui è ammissibile che ricorra a questo piccolo sotterfugio — del resto molto legale — di prendere un maestro che ha i titoli di studio *ad hoc*, e talvolta ne ha persino in sovrabbondanza perché laureato, e di nominarlo direttore.

A me sembra giusto che il Ministero cerchi di risolvere, per quanto è nelle sue possibilità, ciò che per una serie di anni non ha potuto risolvere.

Quanto alla questione morale, bisogna considerare che ci saranno sempre dei favoritismi: è umano. Anche quando il concorso sarà espletato, non saranno esauriti tutti i posti, per cui vi sarà sempre una percentuale, sia pure minore, di posti da assegnare per incarico.

Concludendo, penso che questo disegno di legge sani una situazione di non grande importanza, ma che comunque va regolarizzata, perché è giusto che chi lavora venga ricompensato.

TITOMANLIO VITTORIA. Rispondo all'onorevole Lozza relativamente al secondo comma dell'articolo 1. Trovo giusto quanto egli fa notare circa la funzione del personale del provveditorato. Però, mi pare che qui sia implicita la presenza del funzionario del provveditorato, perché non è presumibile che questi tre elementi: ispettore, direttore e maestro, agiscano indipendentemente dal segretario del provveditorato che si occupa precisamente di

questa materia. Perciò, la precisazione di cui l'onorevole Lozza parlava mi pare superflua.

Piuttosto io domando: da chi, come e quando sono nominati questi tre membri, ispettore, direttore e maestro? Su proposta di chi? Per questo io avevo formulato un emendamento nel senso di inserire a questo punto che la proposta è fatta dall'organizzazione sindacale la quale indica cinque nomi, tra cui il provveditore può scegliere. In questo modo, i poteri discrezionali del provveditore vengono in una certa misura ad essere garantiti.

Relativamente poi all'articolo 2, in cui si parla del circolo didattico, trovo giusto quanto ha detto l'onorevole Bertola. Forse, però, sarebbe opportuno limitare questa supplenza all'anno scolastico, in modo che si possa dopo un anno cambiare incaricato, il quale non deve avere posizione stabile in quel circolo didattico.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma la supplenza si intende sempre per un anno. Ogni anno si rifà la graduatoria.

TITOMANLIO VITTORIA. Allora non vi è bisogno di modificare il comma. Presenterò un emendamento al primo articolo.

SALLIS. A proposito del secondo comma dell'articolo 1 debbo osservare che certi provveditorati si troveranno in grande difficoltà per la nomina di un funzionario; infatti in alcuni provveditorati mancano addirittura i segretari; e questo non perché non ci siano nelle piante organiche, ma perché il Ministero non li manda mai.

Debbo anche esprimere qualche dubbio sulla opportunità della presenza di un maestro nella commissione. È possibile che un maestro debba giudicare una persona che deve avere un grado superiore al suo e che sarà a lui effettivamente superiore?

Circa poi l'emendamento proposto dal relatore, sono pienamente d'accordo con lui che nell'amministrazione della pubblica istruzione, come in tutte le altre amministrazioni, bisognerebbe finirla una buona volta di creare delle situazioni provvisorie, che non sono decorose né per la funzione né per la stessa amministrazione. Però, dubito molto che la formula « in via eccezionale » possa conseguire l'effetto desiderato, perché si conosce l'andazzo che si verifica nei nostri Ministeri: che si dica « in via normale » o « in via eccezionale », il Ministero farà sempre quello che vuole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

Do lettura dell'articolo 1:

« Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli studi, con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.

Ciascuna commissione è nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le seicento e fino a novecento, si nomina un altro commissario e così successivamente di trecento in trecento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilaquattrocento domande.

Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi ».

Al primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma sono stati presentati tre emendamenti, due dell'onorevole Lozza e uno dell'onorevole Titomanlio Vittoria. L'onorevole Lozza propone di sostituire le parole: « composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro », con le altre: « composta di un ispettore scolastico, presidente della commissione, di un direttore didattico, di un funzionario del provveditorato e di un maestro ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma una commissione giudicante composta di quattro membri non può funzionare perché quando si tratta di votare può esservi la parità.

LOZZA. Temo che se dovesse diventare presidente della commissione il direttore didattico, questi possa avere un grado inferiore al funzionario del provveditorato. Sono sicuro che l'ispettore ha sempre grado superiore a quello del funzionario del provveditorato; non lo sono invece per il direttore didattico.

BERTOLA. Il viceprovveditore, per esempio, è di gruppo A.

GIAMMARCO. Ma nei provveditorati minori non c'è il viceprovveditore.

MORO ALDO. Mi pare che, per voler unificare, finiamo col fare confusione. Io ritengo

sia preferibile comporre diversamente le commissioni a seconda della loro funzione. La prima, in quanto conferisce incarichi di direzione, non può avere un maestro e, quindi, sarà composta in un certo modo. Le altre potrebbero essere composte in un modo diverso. Vale a dire: la commissione che ha il compito di conferire le supplenze sarà composta dell'ispettore, del direttore e del funzionario del provveditorato (sono tre membri); le altre due, in cui c'è anche un interesse di maestri, saranno composte dell'ispettore o direttore, di un funzionario e di un maestro.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In tutto e tre c'è un interesse dei maestri.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*.

Il conferimento delle supplenze rispecchia in fondo quello che si pratica attualmente; e siccome si tratta di conferire una supplenza di direttore didattico a un maestro, credo sia importante che nella commissione vi sia anche il rappresentante dei maestri, come è indispensabile che vi sia il funzionario del provveditorato. Quest'ultimo può essere lo stesso provveditore, se non ci sono altri funzionari, perché è il provveditore che risponde di tutto questo. Quanto al maestro, ripeto, ritengo necessaria la sua presenza, non solo per quanto riguarda gli incarichi di supplenza tra maestri, ma anche per gli incarichi di grado superiori, poiché si tratta di una scelta tra maestri.

GIAMMARCO. Credo che il provveditore non possa far parte di nessuna commissione, poiché nell'ultima parte dell'articolo 1 è detto che le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi correggo; intendevo il viceprovveditore.

LOZZA. Posso anche ritirare l'emendamento e trasformarlo nella raccomandazione che, ogni qual volta in un provveditorato non vi sia un funzionario di grado pari a quello dell'ispettore o direttore didattico, il presidente della commissione sia il più alto in grado. La mia preoccupazione nasce da una condizione di fatto. Troviamo infatti che il segretario del provveditorato, spesso appena entrato in carriera, di grado X, è presidente della commissione. Saranno bravissimi questi funzionari, ma sono troppo giovani, non hanno esperienza; e l'ispettore, il direttore si mortificano a causa di questo fatto, perché essi hanno il loro amor proprio e il senso di responsabilità di fronte alla scuola.

Siccome il Ministro è presente, egli potrà tener conto di questa raccomandazione.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

BERTOLA. Basterebbe dire che presiede colui che ha il grado più alto.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Lozza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte del secondo comma, fino alle parole « e di un maestro ».

(È approvata).

A questo punto l'onorevole Titomanlio Vittoria propone di aggiungere: « scelto tra cinque nomi designati dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa ».

LOZZA. Ma ora le organizzazioni sindacali sono soltanto due, una più forte dell'altra, è vero, ma tutte e due molto rappresentative. Questa formula poteva andar bene prima, quando le organizzazioni sindacali erano sette od otto.

Già ora le organizzazioni sindacali pongono i nomi. Però, temo che, se non lo diciamo nella legge, rendiamo possibile la esclusione di questa proposta delle organizzazioni sindacali. Io sono favorevole allo emendamento, purché si dica: « dalle organizzazioni sindacali ».

TITOMANLIO VITTORIA. Mi rimetto alla Commissione. L'unica cosa sulla quale insisto è che il potere discrezionale del provveditore sia in un certo modo limitato da una segnalazione che non venga semplicemente da persone, ma dalle organizzazioni di categoria.

PARENTE. Io penso che sarebbe opportuno non sollevare qui questa questione. L'onorevole Lozza afferma che le organizzazioni sindacali sono due. Io domando dove sono due.

LOZZA. Ormai sono due in tutta Italia.

RESCIGNO. E in ognuna di esse ci sono dieci contrasti.

PARENTE. Ci sono molte provincie in cui qualche sindacato si è fatto autonomo e non obbedisce né all'una né all'altra corrente, per esempio a Benevento. A volte i sindacati sono quattro o cinque. In questa situazione, credo sia molto difficile appurare quale sindacato abbia diritto di rappresentare gli insegnanti; per cui, se facciamo menzione di ciò, veniamo a creare una situazione difficilissima per il provveditore circa la scelta. Ora il provveditore ha una certa possibilità di scelta, e sarebbe bene che, anche senza fare affatto cenno dei sindacati nella disposizione di legge, si lasciasse al provveditore il compito di trovare un accordo, facendo designare dagli

insegnanti, indipendentemente dalle correnti sindacali, i nomi tra cui deve scegliere.

TITOMANLIO VITTORIA. Si potrebbe trovare una via di mezzo per far sì che il provveditore tenga conto — secondo quanto ha detto l'onorevole Parente — di queste segnalazioni fatte dai rappresentanti sindacali.

Non insisto nell'emendamento, purché sia messo a verbale che questa è una regolamentazione che va seguita nella ordinanza.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora mettetelo nella legge. Tutta la responsabilità è del Ministro: lasciategli anche la possibilità di agire nel modo che ritiene più opportuno.

GIAMMARCO. Questo continuo limitare i poteri discrezionali dell'autorità superiore mi sembra non sia conveniente. Se sono poteri discrezionali, se ne valga come crede, e ne risponda.

LOZZA. Però, di fatto, ora c'è nelle commissioni il membro designato o indicato dai sindacati. Per la scuola media c'è un sindacato unico e la cosa è facile; è un po' più difficile, invece, per la scuola elementare. Quest'anno è stata la organizzazione più forte che ha indicato un certo numero di insegnanti tra i quali il provveditore ha scelto; però anche l'altra organizzazione mette avanti i suoi diritti. Piuttosto che non mettere la disposizione, preferirei si dicesse proprio: « designati dall'organizzazione sindacale più forte »; ma non sono fazioso e mi rendo conto del problema, per cui propongo che si dica: « designati dalle organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio ha ritirato il suo emendamento?

TITOMANLIO VITTORIA. Sì.

LOZZA. Faccio mio l'emendamento Titomanlio, modificandolo nella seconda parte come ho detto: « designati dalle organizzazioni sindacali ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso accettare questo emendamento, come non accettavo quello Titomanlio. Tutta la responsabilità ricade in via definitiva sul Ministro e quindi è bene che il Ministro abbia un certo potere, perché siamo noi che rispondiamo di fronte al Consiglio di Stato.

LOZZA. Chiedo che sia messo in votazione l'emendamento.

RESCIGNO. Da un punto di vista teorico il collega Lozza può aver ragione; se veramente il maestro eletto fosse l'espressione dell'organizzazione sindacale, la cosa potrebbe anche andare. Ma in pratica avviene che il presidente o il segretario del sin-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

dacato invadono la sfera del provveditorato e fanno e disfanno.

LOZZA. Impareranno a muoversi democraticamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lozza: aggiungere dopo le parole « e di maestro », le altre: « scelto tra cinque nomi designati dalle organizzazioni sindacali ».

(Non è approvato).

Vi è poi il secondo emendamento Lozza: dopo le parole « un altro commissario », aggiungere: « scelto tra i direttori didattici o i maestri ».

VETRONE. Per essere coerenti con quanto abbiamo detto prima, che, cioè, i membri della commissione debbono essere in numero dispari, bisogna nominare, di volta in volta, altri due commissari, altrimenti ci troveremo di fronte ad una commissione composta di membri in numero pari.

PARENTE. Mi pare che la proposta di aggiungere altri membri sia determinata dalla preoccupazione di accelerare i lavori della commissione. Non credo, però, che così si risolva il problema perché i commissari non si possono dividere i lavori; la commissione deve esaminare i titoli e farne la valutazione titolo per titolo; ma deve farlo in sede collegiale, non può farlo un commissario da solo; quindi, aggiungendo un altro commissario non si risolve il problema: si aggiunge semplicemente un nuovo giudizio sugli stessi titoli. Se si pone il problema di uno snellimento, bisognerebbe pensare alla nomina di sottocommissioni con un solo presidente e due commissari, ma non so come potrebbero lavorare con il medesimo presidente. È un problema che non mi pare si possa risolvere facilmente con questo sistema.

PRESIDENTE. L'onorevole Vetrone intende proporre un emendamento?

VETRONE. Siccome si è discusso sul numero dei membri della commissione e si è detto che deve essere dispari, io faccio semplicemente rilevare che ad un certo momento, in questo modo, diventa pari. Se si vuole mantenere il numero dispari, bisogna aggiungere ogni volta due commissari.

SEGN. *Ministro della pubblica istruzione.* Potremo dire allora che si aggiungono due commissari ogni seicento domande, anziché ogni trecento.

VETRONE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Con gli emendamenti Vetrone e Lozza, modificati secondo il suggerimento del Ministro, l'intero periodo suo-

nerebbe nel modo seguente: « Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti tra i direttori didattici o i maestri e così successivamente di seicento in seicento domande ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nella restante parte del secondo comma, sarà opportuno, in relazione alla modifica approvata per la prima parte, sostituire la dizione « duemilaquattrocento domande » con l'altra « duemilasettecento domande ».

Pongo in votazione l'ultima parte del comma così modificata.

(È approvata).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 1, con gli emendamenti approvati, risulta dunque così formulato:

« Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli studi, con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.

Ciascuna commissione è nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti fra i direttori didattici o i maestri e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilasettecento domande.

Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi ».

Passiamo all'articolo 2:

« Il comma terzo dell'articolo 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvate con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, nella formulazione stabilita dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il

provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto più idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione con propria ordinanza ».

Il relatore propone il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

« Fermo restando il disposto del comma terzo dell'articolo 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvate con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene modificato l'articolo 1 del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, come segue:

« Quando numerose siano le vacanze di titolari nei circoli di direzione didattica, il provveditore agli studi può affidare le supplenze, in via eccezionale, a maestri di ruolo della provincia più idonei in base a una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione con propria ordinanza ».

SEGGI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento, non per la questione dell'eccezionalità, ma perché vi si prevede che un direttore didattico possa coprire contemporaneamente due circoscrizioni. Se si rivolge una lagnanza al Ministero, è per il fatto che il numero dei direttori didattici è rimasto immutato, da moltissimo tempo, mentre le classi, e quindi, i maestri sono notevolmente aumentati. Si richiede, quindi, il frazionamento di molte circoscrizioni, frazionamento che il Ministero non può fare per ragioni di bilancio, poiché il numero dei posti di ruolo non può essere aumentato, nonostante le richieste fatte.

Se ora a una circoscrizione ne aggiungiamo anche un'altra, rendiamo molto difficile e in qualche caso addirittura impossibile l'esercizio della direzione didattica. Non ritengo, quindi, che si possano accumulare due direzioni didattiche. La formula del testo mi pare quella esatta: quando temporaneamente un posto non è coperto da un titolare, si provvede sempre con un incaricato, si tratterà di un funzionario di grado inferiore che in base a questa norma di legge ricoprirà il posto di grado superiore. Ma dare a un direttore didattico due circoscrizioni, data la difficoltà in cui la maggior parte delle direzioni didattiche si trova, mi pare sarebbe non produttivo, ma piuttosto negativo. Secondo la proposta del relatore, invece, la forma ordinaria sarebbe

quella di affidare due circoscrizioni allo stesso direttore didattico, e la forma eccezionale quella di affidare la direzione didattica a un supplente.

In secondo luogo debbo far notare, rispondendo all'onorevole Sillis, che, se i posti non sono coperti, è per il fatto che un concorso bandito nel 1947 ancora non è stato espletato. Ho fatto tutto il possibile per mandarlo avanti e dal novembre scorso sono cominciati gli esami. Il Ministero mette tutta la sua buona volontà; se per quattro anni il concorso non è stato espletato, la colpa non è sua, ma di circostanze eccezionali che è stato molto difficile superare. Quando vi è una commissione unica per il concorso, sovente non si trova chi sia disposto a presiederla, per il fatto che tratta di un lavoro improbo ed è da prevedersi tutta una serie di ricorsi poiché, per quanto si facciano le cose bene, una parte di scontenti vi è sempre. Il concorso è per quattrocento posti, ma vi sono molte migliaia di concorrenti. Ora, come ho detto, comincia a svolgersi. Io sto cercando di modificare la situazione, di semplificare un pochino le cose e spero che il Parlamento mi aiuti. Ma intanto la centralizzazione di questo concorso che poteva essere fatto anche regionalmente, se non provincialmente, ha provocato questa grave difficoltà: quella di trovare un presidente di commissione disposto ad affrontare un concorso con cinquemila concorrenti. Così il concorso è stato ritardato.

Quando questi quattrocento posti saranno stati coperti, i casi di vacanze saranno molto più rari. Nel frattempo, ho provveduto a richiedere il bando di un altro concorso, poiché la durata del vecchio concorso ha provocato un aumento del numero delle vacanze. Però, un certo numero di vacanze ci sarà sempre, perché non potremo mai provvedere alla sostituzione di un titolare con un altro titolare immediatamente: ciò non si fa nemmeno per i professori. Ma preferirei affidare la direzione a un maestro piuttosto che a un altro direttore didattico. Sarei, perciò, del parere di lasciare il testo come è.

PAVAN, *Relatore*. Faccio osservare all'onorevole Ministro che prima del regio decreto 4 giugno 1944 era in atto l'altro decreto del 1928, il quale disponeva che il direttore del circolo viciniore assumesse la supplenza.

SEGGI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma le classi sono aumentate di 50 mila.

PAVAN, *Relatore*. Ma allora le direzioni didattiche erano prive di segreteria, e quindi il direttore doveva compiere anche tutto il lavoro burocratico.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

LOZZA. Ed infatti andava solo per le visite, quando non pregava addirittura il maestro di fare il verbale.

PAVAN, *Relatore*. Ma per lo meno conosceva i maestri. Oggi potrebbe assumere la supplenza visitando solo le scuole e avendo con gli enti locali quelle relazioni che adesso sono necessarissime.

Ad ogni modo non insisto, perché certo ci sarà bisogno di supplenti. Mi preoccupa la questione giuridica, e penso che con l'attuale formulazione dell'articolo aiutiamo a ritardare l'espletamento dei vari concorsi. Si consideri che nella mia provincia su ventidue direzioni didattiche ci sono appena otto titolari.

SEGNJ, *Ministro della pubblica istruzione*. Ci sono dei casi anche peggiori.

PAVAN, *Relatore*. Adesso effettivamente non si potrebbe affidare la supplenza a un titolare, per cui bisogna ricorrere a questo sistema: non vorrei, però, che esso diventasse norma.

PRESIDENTE. Sulla questione di merito mi pare che il Ministro sia perfettamente d'accordo.

PAVAN, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo prima letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«Ai componenti le commissioni di cui all'articolo 1, che devono essere scelti tutti nella stessa sede del Provveditorato, è dovuto il compenso stabilito dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Lo stesso trattamento spetta ai componenti le commissioni che hanno funzionato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il compimento delle operazioni indicate nell'articolo 1 relative all'anno scolastico 1951-52.

Alla spesa di lire 12.000.000 derivante dalle disposizioni della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio».

Il terzo comma deve essere soppresso conformemente al parere della IV Commissione, accolto dal relatore.

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Giammarco, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIAMMARCO, *Relatore*. I colleghi sanno che questa disposizione esisteva nella legislazione precedente al fascismo, e per più sedi che non siano quelle indicate nel disegno di legge. Il fascismo abrogò la norma; però, nel 1939 ritenne necessario ripristinarla e successivamente, col decreto 17 agosto 1942, limitò l'obbligo del concorso speciale alle sedi indicate nel presente provvedimento. Complessivamente furono banditi ed espletati cinque concorsi speciali per lettere e filosofia e due per matematica e fisica; altri concorsi che erano stati banditi dovettero essere revocati a causa del sopraggiunto stato di guerra. Subito dopo la liberazione si ebbe un decreto il quale ripristinava questa norma. La materia è stata in seguito meglio disciplinata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che all'articolo 14 disponeva che la metà dei posti dovesse essere conferita in seguito a un concorso per titoli riservato a coloro che avevano almeno dieci anni di ordinariato, e l'altra metà in seguito a un concorso per titoli ed esami aperto a tutti i professori che erano nel grado di ordinario ed erano muniti dei titoli relativi.

Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di sospendere questo obbligo ancora per un triennio; dico ancora, perché lo stesso decreto n. 629 del 1947 rimandava l'attuazione delle norme suddette al 1° ottobre 1948; successivamente l'attuazione fu procrastinata al 1° ottobre 1950 ed infine al 1° ottobre 1952. Oramai il 1° ottobre 1952 è passato e, quindi, per quest'anno ci troviamo di fronte a uno stato di fatto. Io però penso, e me ne dà motivo la relazione ministeriale, che si abbia l'intenzione di

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

accantonare definitivamente questi concorsi speciali.

Dice infatti la relazione che una delle ragioni per cui si è dovuto rimandare l'attuazione della norme suddette è stata la necessità di provvedere alla assegnazione dei posti ai vincitori dei concorsi per i ruoli speciali transitori, i quali potevano avere anche posti di sede primaria, ma solo temporaneamente. Però, ciò che mi rende perplesso di fronte al disegno di legge è quest'altra giustificazione adottata dal Ministero: « D'altronde gli studi finora compiuti intorno al riassetto della legislazione scolastica non hanno imposto, in modo inequivocabile, l'esigenza del concorso speciale per adire le sedi di maggiore importanza: un criterio di prudente determinazione consiglia di soprassedere ancora per qualche tempo all'attuazione delle norme stabilite col decreto n. 629 del 21 aprile 1947... ». Significa questo che si vogliono abolire completamente questi concorsi? Allora faremmo meglio a dire: l'articolo 14 del decreto n. 629 è abrogato. Ma che esistano ancora delle ragioni che rendono inopportuna per un altro triennio l'attuazione delle norme sul concorso speciale, questo mi permetto di contestarlo. Che esse esistessero nel periodo della guerra, lo comprendo; comprendo anche potessero sussistere nell'immediato dopoguerra; ma che esistano tuttora a causa dei concorsi per i ruoli speciali transitori, questo non lo capisco. Se non erro, quest'anno sono già stati sistemati moltissimi vincitori di questi concorsi.

Ormai, ripeto, il 1° ottobre 1952 è superato e le sedi sono state assegnate con il vecchio sistema; ma con il 1° ottobre 1953 noi rientriamo nella normalità.

Inoltre, va rilevato che quelli che soprattutto protestano sono i vincitori dei concorsi per i ruoli speciali transitori, i quali vedono in pericolo la loro sede. Infatti, assegnati a una sede di primaria importanza, possono domani essere mandati via perché ci sarà stato un vincitore di concorso speciale che prenderà il loro posto.

Io credo che il criterio di ristabilire i concorsi speciali sia più che legittimo, in quanto non ci sono solamente persone che per obblighi di famiglia o per un lungo ordinariato aspirano alle sedi di primaria importanza, ma ci sono anche giovani laureati, i quali per il fatto di seguire corsi di studio e di voler perfezionare la loro carriera scientifica, hanno necessità di stare in una sede di primaria importanza. Per costoro da parecchio tempo, ossia dal 1942, non si è avuto più nulla; gli

anni passano e non possono più seguire la loro attività scientifica.

Io credo che le ragioni date al Senato dall'onorevole sottosegretario Resta non siano sufficienti a legittimare questo provvedimento.

Egli infatti dice che vi è una necessità in seguito ai concorsi per i ruoli speciali transitori. Il decreto legislativo 7 maggio 1948 assegna temporaneamente anche posti di sede primaria ai professori vincitori di questi concorsi. La situazione è quanto mai equivoca, perché io non vorrei che questi professori, i quali sono assegnati temporaneamente a sedi di primaria importanza, abbiano poi trasformata in permanente la loro assegnazione temporanea, a tutto danno di coloro che hanno diritto di andare nelle sedi di primaria importanza. Per conseguenza, io credo che si debba sanare questa situazione, non per un triennio ancora, ma solo per quest'anno, in modo da tornare alla normalità con l'anno venturo: chi ha diritto di andare in sedi di primaria importanza si sottoporrà a un concorso o per titoli o per titoli ed esami e avrà poi l'assegnazione definitiva. Credo che il Ministro non abbia l'intenzione di tornare ai comandi; ma, quando avrà insistito in questo equivoco, si troverà di fronte alla situazione che queste persone resisteranno prima di lasciare la sede.

Io ricordo un episodio: vi fu una circolare ministeriale la quale disponeva che tutti i presidi comandati a Roma — erano in numero superiore a 20 — rientrassero nelle loro sedi. Per quel che mi consta, sono tutti rimasti ai loro posti, fuorché uno — ne potrei fare il nome — che fu mandato a Velletri.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Almeno due ubbidirono.

GIAMMARCO, *Relatore*. Comunque, furono 18 persone che non eseguirono l'ordine. Il giorno in cui il Ministro sarà tutelato da una legge, per cui i comandi non siano più ammissibili, egli potrà ordinare che ciascuno torni alla sua sede.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È in corso un disegno di legge di questo genere.

GIAMMARCO, *Relatore*. Troverà tutta la mia approvazione. Non posso però essere d'accordo su questo sistema di sospendere l'obbligo del concorso speciale ancora per un triennio, prevedendo delle condizioni di necessità che già oggi non esistono più. Il ritorno alla normalità mi pare che fosse stato previsto già nel 1946. Poi nel 1948 è venuta quella disposizione dei ruoli transitori, che ha portato un sovvertimento generale. Ma

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

con l'anno venturo la questione dei ruoli speciali transitori sarà stata definita.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è esatto. Noi stiamo ancora assegnando cattedre di ruolo transitorio per l'anno venturo.

GIAMMARCO, *Relatore*. Col 1° ottobre 1953 potremmo rientrare nella normalità, chiarificando finalmente questo problema e assicurando a tutti gli interessati che col 1953 si avrà nuovamente l'impero della legge, quale fu architettata nel 1947. Essa tiene conto di tutte le esigenze, in quanto possono concorrere per la metà dei posti i professori che abbiano 10 anni di ordinariato, attraverso un concorso per soli titoli; nello stesso tempo lascia aperta la via ai nuovi laureati, i quali potranno sottoporsi a un concorso per titoli ed esami e avere la loro sede speciale. Io non mi sento, data la formulazione dell'articolo unico del disegno di legge, di raccomandarne ai colleghi l'approvazione, e pertanto propongo che la sospensione dell'obbligo valga solo per quest'anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VETRONE. Desidero sapere dall'onorevole Gianmarco se, oltre a queste due categorie di vincitori di cattedre delle grandi sedi — e cioè i professori ordinari con 10 anni di servizio, che abbiano superato il concorso per titoli, e gli altri, per i quali non si richiede un determinato numero di anni di servizio, ma che abbiano superato un concorso per titoli ed esami — ve ne sia una terza; mi pare infatti che abbia diritto alle grandi sedi, senza concorso, la categoria degli assistenti universitari...

GIAMMARCO, *Relatore*. Questa disposizione è stata abrogata. In effetti, precedentemente esisteva una norma secondo cui gli assistenti universitari e i liberi docenti dovevano essere trasferiti in sede universitaria.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siccome già ho sostenuto questa legge al Senato, desidererei chiarire alcuni punti.

Il relatore non ha considerato l'argomento principale. Egli ha rilevato che i vincitori dei concorsi per ruoli speciali transitori sono assegnati temporaneamente alle grandi sedi. Ora, per far sì che essi non siano rimossi dalle grandi sedi, debbono diventare ordinari, altrimenti non possono concorrere a queste sedi. Proprio per consentire a questi professori la possibilità di diventare ordinari, la legge propone la sospensione per un triennio. Se si aprisse il concorso dopo un anno, tutti questi

professori dei ruoli transitori sarebbero mandati via inesorabilmente.

Questa non è la sola ragione, ce ne sono delle altre. Di questi concorsi dal 1939, quando venne la legge che ripristinava l'obbligo del concorso speciale, fino a oggi, ne sono stati espletati solo sette: cinque per cattedre di lettere e filosofia e due per cattedre di matematica. La legge fu poi rimaneggiata nel 1945 e successivamente nel 1951 con la legge di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948. Ma questa norma non ha mai avuto attuazione, e io sono convinto che se noi oggi sospendiamo quest'obbligo per un solo anno, saremo costretti a fare un'altra legge di sospensione o per un altro anno o per altri due anni.

Queste sono le ragioni essenziali che raccomandano all'approvazione della Commissione il disegno di legge. Questa materia ha bisogno di una disciplina definitiva.

L'onorevole Gianmarco ha domandato: perché non abolire addirittura la norma?

Anche questa potrebbe essere una soluzione. Comunque, poiché tutta questa materia è in elaborazione ed è inoltre allo studio la riforma della scuola, a cui accenna anche la relazione presentata al Senato, con la quale certamente si darà ad essa una organica sistemazione, io prego di sospendere l'obbligo per un triennio e non per un solo anno.

LOZZA. L'onorevole sottosegretario ha parlato di ruoli speciali transitori. Qui però si tratta di concorsi speciali.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I vincitori dei ruoli speciali transitori sono temporaneamente nominati alle grandi sedi. Questi sarebbero sicuramente mandati via, se apriremo i concorsi per le grandi sedi.

LOZZA. Ma gli interessati lo sanno questo? Non credo.

BERTOLA. Chiedo un chiarimento. Un vincitore di ruolo transitorio, dopo tre anni, diventa ordinario?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì. Il periodo di straordinario è il periodo di prova, dopo il quale si diventa ordinari. Però, nel triennio si deve conseguire l'abilitazione. Si diventa ordinari in quel ruolo speciale transitorio.

BERTOLA. Ma essendo ordinari in quel ruolo speciale transitorio, si può partecipare ai concorsi per le grandi sedi?

LOZZA. Non è detto.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo di sì, poiché si è professori ordinari.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

PRESIDENTE. L'onorevole Giammarco insiste nel suo emendamento ?

GIAMMARCO, *Relatore*. Debbo insistere, perché non è chiaro che possa diventare ordinario il vincitore del concorso per i ruoli speciali transitori. Qui voi fate una doppia distinzione: ruolo ordinario e ruolo transitorio. Vi sono, inoltre, i ruoli speciali.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono dei ruoli speciali istituiti con speciali leggi, quelli transitori, e prevedono un grado e una limitazione di carriera; ora non è possibile avere un grado e avere una carriera, sia pure limitata, se non si è ordinari, se cioè non si è superato il periodo di prova. Pertanto anche nei ruoli speciali transitori si diventa ordinari.

LOZZA. Mi pare che ci sia tutta una questione, che io forse non ho capito, sulla quale sarebbe bene che ci chiarissimo le idee.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I ruoli speciali transitori qui non entrano in giuoco. Però, l'assegnazione di cattedre di primaria importanza ai vincitori di questi ruoli è uno degli argomenti fondamentali per sospendere l'obbligo ancora per un triennio, anziché per un anno.

LOZZA. Ma se per i ruoli speciali transitori si sono date cattedre che non erano dei ruoli ordinari, che c'entra l'occupazione o meno di questi posti per i concorsi speciali ?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di consentire ai vincitori dei ruoli speciali transitori di concorrere.

LOZZA. Propongo formalmente che il seguito della discussione sia rinviato ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Trasformazione della Scuola del Marmo di Carrara in Accademia di belle arti con annesso Liceo artistico ». (2879):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri ». (2972):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bogoni, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, Ebner, Ermini, Fabriani, Giammarco, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Sallis, Scaglia, Titomanlio Vittoria, Torretta, Vetrone.

È in congedo:

Mondolfo.

La seduta termina alle 11.